

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 11/02/2026

FATTO

1. Il Ricorrente principale e l'Aderente al ricorso (in avanti, *brevius*, Parte Ricorrente) affermano di essere titolari di dossier titoli con sottoconti separati (n. ***123/1 e n. ***123/2), in regime di risparmio amministrato, presso l'Intermediario oggi convenuto.

Lamentano che l'home banking dell'Intermediario non consentirebbe a ciascun cointestatario del dossier titoli di visualizzare la posizione fiscale dell'altro, né quella complessiva del dossier stesso. A causa di questa limitazione, avrebbero venduto un quantitativo di ETC in condizioni non ottimali, subendo una minusvalenza che non avrebbero, altrimenti, avuto. Ritengono, così, di avere subito un danno economico di € 1.588,85.

2. Insoddisfatta dell'interlocuzione avuta a mezzo del reclamo, Parte ricorrente proponeva ricorso dinanzi a questo Arbitro Bancario Finanziario, precisando le seguenti conclusioni: *“Si chiede che il Collegio ABF voglia: • Accertare e dichiarare che la condotta dell'Intermediario è stata in violazione degli obblighi di correttezza, trasparenza e informazione nonché dei principi di buona fede e lealtà nell'esecuzione del rapporto contrattuale, per avere reso ai cointestatari del dossier titoli una rappresentazione parziale e non completa della posizione fiscale, nonostante il rapporto sia unico e cointestato con facoltà di disposizione disgiunta. • Accertare che la posizione fiscale (c.d. “zainetto*

fiscale”) inerente al dossier titoli è informazione riferita al rapporto nel suo complesso e non esclusivamente al singolo intestatario, • Ordinare all’Intermediario di adeguare i sistemi digitali (Home Banking / App). • Condannare l’Intermediario al risarcimento del danno subito dai ricorrenti, pari a € 1.588,85. • Condannare l’Intermediario al rimborso del contributo di € 20,00 sostenuto per il presente ricorso, ai sensi della vigente disciplina ABF”.

3. Si costituiva l’Intermediario, eccependo l’incompetenza per materia del Collegio adito (perché le contestazioni verterebbero in parte sulla materia fiscale, e in parte rientrerebbero nella competenza dell’ACF), e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso. Precisava, in particolare, le seguenti conclusioni: *“Tutto ciò premesso, ferme le preliminari eccezioni mosse, chiediamo a codesto Spettabile Arbitro il rigetto delle domande del ricorso, in quanto non si rileva alcuna irregolarità/anomalia nelle procedure e nell’operato della Banca”*.

4. Parte ricorrente depositava repliche, controeccependo che la controversia non verte sulla legittimità dell’imposizione fiscale o sull’interpretazione delle norme tributarie, bensì sulla *“violazione degli obblighi informativi, di correttezza e di trasparenza gravanti sull’intermediario nella gestione di un dossier titoli cointestato, nonché le modalità di rappresentazione delle informazioni economico-fiscali tramite i canali digitali della banca”*. Ciò, peraltro, comporterebbe anche la competenza dell’ABF, rispetto all’ACF. Nel merito, insisteva nel ricorso.

5. L’Intermediario depositava controrepliche, insistendo nel rigetto del ricorso.

DIRITTO

I. Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di incompetenza per materia di questo ABF.

I.1. Sotto un primo profilo, l’Intermediario eccepisce, come visto, che la soluzione della controversia implicherebbe valutazioni fiscali, precluse all’organo adito. L’eccezione è, *in parte qua*, infondata.

Come correttamente dedotto da Parte ricorrente, infatti, ad essere controversa non è l’interpretazione della norma fiscale o la correttezza dell’imposizione (in sede di repliche, come visto, Parte ricorrente dichiara espressamente di non contestare alcuna delle due), ma la presunta violazione degli obblighi di trasparenza, da parte dell’Intermediario. Secondo la prospettazione di Parte ricorrente, infatti, l’Intermediario non avrebbe reso disponibili informazioni corrette e complete circa le *posizioni* fiscali dei due Ricorrenti, nonché quelle complessive del deposito. Non si pone, dunque, sotto tale profilo, alcun profilo di incompetenza del Collegio.

I.2. Più complesso è, invece, il tema della competenza di questo ABF rispetto all’ACF, ossia all’Arbitro delle Controversie Finanziarie.

Invero, la competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario è individuata, giusta il disposto dell’art. 128-bis d.lgs. 385/1993, dalla deliberazione CICR 29 luglio 2008, n. 275 ss.mm.ii.

L’art. 2 comma 5 di siffatta deliberazione prevede che: *“5. Sono esclusi dalla cognizione dell’organo decidente i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione dell’intermediario, nonché le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l’intermediario ovvero di contratti ad esso collegati”*.

Secondo, poi, le Disposizioni sul funzionamento dell’ABF, par. 4, *“All’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”*.

In sintesi, una controversia rientra nella competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario se riguarda un rapporto bancario o un contratto ad esso collegato, e a meno che non si tratti di controversia che, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del d.lgs. 58/1998 (TULF), non sia assoggettata al titolo VI del d.lgs. 385/1993.

Il citato art. 23 comma 4 TUF prevede, in particolare, che *“4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non si applicano: a) ai servizi e attività di investimento; b) al collocamento di prodotti finanziari; c) alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina degli articoli 25-bis e 25-ter ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito nonché ai servizi e conti di pagamento disciplinati dai capi I-bis, II, II-bis e II-ter del T.U. bancario si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario”*.

In definitiva, non sono di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario (ma, appunto, dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 ss.mm.ii. e disciplinato dal Regolamento Consob 4 maggio 2016) le controversie relative a servizi e attività di investimento, ovvero al collocamento di prodotti finanziari, ovvero ancora alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari; fermo restando che restano, invece, di competenza dell'ABF le controversie relative ai conti correnti e agli altri rapporti bancari, disciplinati dagli articoli da 120-*quinquies* a 126-*decies* del d.lgs. 385/1993.

Con specifico riferimento al contratto di deposito titoli, è innegabilmente ravvisabile sia una componente bancaria – il conto corrente di servizio – che una di investimento (i titoli o prodotti negoziati). Sebbene, normalmente, sul piano economico l'aspetto di servizio di investimento sia prevalente su quello bancario, ciò non esclude che, a seconda del *petitum* e della *causa petendi* del ricorso, la controversia debba rientrare nella competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Infatti, secondo l'orientamento dei Collegi, consolidatosi a partire dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 898 del 14 febbraio 2014 (conformi, *ex plurimis*: Collegio Bologna, n. 3512 del 28 febbraio 2022; Collegio Milano, n. 2821 del 15 febbraio 2022; Collegio Milano, n. 26029 del 27 dicembre 2021; Collegio Milano, n. 3110 del 21.2.2022; Collegio Napoli, n. 2076 del 19.2.2012), per affermare o escludere la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario occorre avere riguardo alla *“doglianza fatta valere, nel caso concreto, dal cliente”* (così, testualmente, Collegio Coordinamento, 898/2014). Più precisamente, se questa investe gli aspetti bancari del rapporto (generalmente, come detto, strumentali sul piano economico), la controversia è di competenza dell'ABF. Se la doglianza investe, invece, gli aspetti più propriamente legati all'investimento (e.g., la diligenza dell'intermediario nel reperimento delle informazioni preventive sui titoli collocati, l'esistenza o meno di una sollecitazione all'investimento ovvero, come nel caso affrontato da Collegio Milano n. 4016 del 08 marzo 2022, l'avvenuta vendita dei titoli in mancanza di preventiva autorizzazione del cliente) la controversia è di competenza dell'ACF.

I.3. Nel caso di specie, a giudizio di questo Collegio, le domande rientrano nella competenza di questo Arbitro, limitatamente alle denunciate carenze informative del deposito titoli, e del correlato sistema di home banking. Si tratta, infatti, di servizi accessori, tipicamente bancari e autonomi rispetto a quelli finalizzati alla prestazione delle attività di investimento, e funzionali esclusivamente alla migliore gestione dei risultati derivanti da quest'ultima (conf. Collegio Roma, 16371/2022; 8654/2019). Rientrano, analogamente, nella competenza di questo ABF le ulteriori domande, dipendenti dalle precedenti, di adeguare i sistemi digitali della Banca, o comunque le modalità informative, o in alternativa, di predisporre un avviso che segnali la parzialità delle informazioni, qualora venga mostrata la sola posizione fiscale del soggetto autenticato.

II. Tanto premesso, le domande, nei limiti in cui rientrano nella competenza di questo ABF, non meritano accoglimento.

Va innanzitutto premesso che, come risulta dall'all.1 prodotto dall'Intermediario in sede di controdeduzioni, i Ricorrenti avevano firma disgiunta (v. anche art. 35 contratto). Il dossier titoli, inoltre, presenta i sotto-depositi "1" e "2" riferiti alla gestione dei titoli attribuibili ai singoli intestatari (tipicamente, titoli nominativi) e il sotto-deposito "0" per quelli attribuibili alla cointestazione.

La vendita per cui è causa stata eseguita, in data 4.9.2025, dal Ricorrente principale (codice REB ***7394), ed ha avuto ad oggetto 50 quote di I* P* GOLD" (ISIN IE***325), intestate alla sola aderente al ricorso (sotto-deposito 1). Il controvalore di € 14.610,89 è stato accreditato sul conto corrente cointestato tra i clienti (all. 2 controdeduzioni), come da regolamentazione contrattuale.

Risulta dalla documentazione prodotta che la fiscalità fu gestita a livello di singolo Codice Fiscale, ossia imputando i carichi fiscali all'intestatario dei titoli venduti, conformemente peraltro alla Circolare ABI 4301 del 26.06.1998.

Tale condotta è da considerarsi corretta, trattandosi di plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di titoli nominativi, e non cointestati: esse, pertanto, non potevano che riguardare lo specifico intestatario, e non anche l'altro.

Trattandosi, infatti, di titoli individuali, essi appartenevano esclusivamente a uno dei cointestatari, indipendentemente dal fatto che anche l'altro cointestatario fosse autorizzato ad operare la vendita, e che il controvalore dei titoli sarebbe stato, poi, versato su un conto cointestato (diventando, a partire dal momento dell'accredito, comune).

Per quanto riguarda invece la visualizzazione della posizione fiscale del dossier titoli sui canali "Banca via Internet" e APP, l'intermediario afferma che la visibilità è limitata esclusivamente alle operazioni riferibili al codice fiscale del singolo intestatario del rapporto, nel rispetto del principio di riservatezza.

Tale affermazione risulta confermata dalla documentazione prodotta dai Ricorrenti ("minus..."): si evince, per ogni cointestatario, la posizione fiscale relativa ai sotto depositi amministrati.

Anche in questo caso, la condotta dell'Intermediario risulta corretta, dal momento che ciascuno dei cointestatari era nelle condizioni di conoscere la propria posizione fiscale, mentre per conoscere quella dell'altro non poteva che essere necessario l'intervento di questo. Vale la pena osservare che, in questa fase, le posizioni fiscali, riguardando titoli (anche) intestati in via esclusiva all'uno o all'altro dei ricorrenti, non potevano che essere individuali, non rilevando il fatto che i due clienti avevano firma disgiunta.

III. Va, conseguentemente, rigettata anche la domanda di adeguamento dei sistemi digitali, come pure le subordinate di modificare le informative o di predisporre un avviso che segnali la parzialità delle informazioni, qualora venga mostrata la sola posizione fiscale del soggetto autenticato.

Indipendentemente dal profilo dell'ammissibilità di dette domande (sotto il profilo della indeterminatezza e genericità), risulta comunque assorbente il fatto che, nel caso di specie, le sopra richiamate schermate, prodotte dalla stessa Parte Ricorrente ("minus..."), individuano chiaramente il soggetto cui si riferisce il dossier, e per il quale l'utente loggato sta, in quel momento, operando.

Non sussiste, pertanto, alcuna carenza informativa, dal momento che, come detto, ognuno dei cointestatari disponeva delle informazioni che lo riguardavano.

IV. Ogni altra domanda o eccezione rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

